DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO VARIO PER IL FABBISOGNO ANNUALE DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA. CIG ZEC35F900D**.**

#### Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è la fornitura di materiale igienico vario per il fabbisogno annuale dell’Università per Stranieri di Siena (di seguito Università), elencato nella tabella allegata alla RDO denominata “Tabella mat. igienico”.

#### Art. 2 - SEDI DI CONSEGNA

Le sedi di consegna dei materiali ubicate nel Comune di Siena sono le seguenti:

* Piazza Rosselli, 27/28 (no ZTL);
* Piazza Amendola, 29 (no ZTL);
* Via dei Pispini, 1 (ZTL);
* Via Bandini, 35 (ZTL).

**Art. 3 - DURATA ED INIZIO ATTIVITA’**

Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali sino all’esaurimento del quantitativo di materiale aggiudicato che verrà fornito in scaglioni a seguito di emissione di ordinativi (presumibilmente mensili) o al raggiungimento dell’importo di gara aggiudicato. I Prodotti potranno quindi essere ordinati dall’Università nel corso della durata del contratto di fornitura ovvero 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di attivazione del medesimo. La predetta durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 3 (tre) mesi.

Il Fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui all’art. 4 del presente Disciplinare. L'Università dovrà specificare nell'Ordinativo di fornitura:

* + - la descrizione del prodotto ordinato e la relativa quantità;
    - ubicazione della consegna e il nome ed i recapiti di un referente interno cui il Fornitore dovrà rivolgersi;
    - riferimenti per la fatturazione.

**Art. 4 - SERVIZI CONNESSI**

I servizi descritti nel presente paragrafo, necessari per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei Prodotti. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo di ciascun Prodotto offerto in sede di gara.

Si intendono per servizi connessi:

* la consegna;
* servizio clienti – numero dedicato;
* l'assistenza alla fornitura.

**Art. 5 - CONSEGNA**

La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura verrà effettuata dal Fornitore **con consegna al piano** all’interno dei locali nei luoghi indicati dall’Università in ciascun Ordinativo di Fornitura in conformità alle modalità ed ai tempi stabiliti.

Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità sopra riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Qualora il Fornitore non dovesse disporre delle attrezzature necessarie e fosse quindi impossibilitato a consegnare i Prodotti nel modo previsto, **la fornitura verrà rifiutata dall’Università**.

**Art. 6 - TERMINI DI CONSEGNA**

I termini di Consegna decorrono dalla data di ricezione di ciascuno Ordinativo di Fornitura, che potrà essere inviato via e-mail o via Pec ai riferimenti messi a disposizione dal Fornitore in sede di sottoscrizione del contratto di fornitura.

Il Fornitore, entro **2 (due) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve darne riscontro all’Università, a mezzo e-mail, indicando la data prevista di consegna pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21, nel rispetto delle tempistiche di seguito stabilite.

Il Fornitore è tenuto a rispettare il termine massimo per la consegna dei Prodotti che viene stabilito dall’Università in n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione ed accettate dall’Università. Il Fornitore dovrà in questi casi darne comunicazione scritta entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione dell’eventuale ritardo verificatosi nella consegna.

**Art. 7 - DOCUMENTO DI TRASPORTO**

All’atto della consegna, il Fornitore, anche per mezzo dell’eventuale soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti, dovrà fornire il Documento di Trasporto (D.D.T.) riportante tutte le indicazioni previste e dovrà essere sottoscritto dall’Università e dal Fornitore (anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti).

La firma posta sul D.D.T. all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei Prodotti. In ogni caso l’Università si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento.

**Art. 8 - NUMERO TELEFONICO DEDICATO**

Il Fornitore dovrà comunicare un numero telefonico dedicato, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del contratto di fornitura. Dovranno inoltre essere comunicati un indirizzo e-mail ed un indirizzo Pec. Tali riferimenti dovranno essere indicati all’Università nella documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno (dal lunedì al venerdì), almeno dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.

Il numero telefonico dedicato deve consentire all’Università di:

* richiedere informazioni sui servizi compresi nel contratto di fornitura;
* richiedere chiarimenti ed informazioni sulle modalità di consegna e/o sullo stato delle consegne;
* inoltrare i reclami.

Il numero di telefono dovrà essere numero geografico di rete fissa nazionale.

## Art. 9 - APERTURA DELLE OFFERTE

A seguito della chiusura dei termini di presentazione della RDO di Consip, si procederà all’apertura delle offerte e dopo la valutazione della documentazione pervenuta, si provvederà all’aggiudicazione provvisoria con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 10 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L’aggiudicazione definitiva avverrà se, a seguito delle necessarie verifiche da parte dell’Università, il Fornitore aggiudicatario provvisorio sarà risultato in regola con i requisiti minimi di legge e se **entro 10 giorni** lo stesso avrà prodotto la documentazione richiesta (garanzia fideiussoria, nominativo con relativo numero di telefono del Responsabile della fornitura, modello c.c. dedicato riferito alla tracciabilità dei flussi, attestazione di avvenuto pagamento imposta di bollo).

## Art. 11 - GARANZIE

Si prevede l’obbligo per il Fornitore aggiudicatario di costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 10% dell’importo di aggiudicazione per l’esecuzione del contratto (ridotta al 5% se il Fornitore è in possesso delle dovute certificazioni), ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle forme e modalità da esso previste.

La garanzia fideiussoria dovrà essere presentata dal Fornitore entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. Lo svincolo di tale garanzia avverrà ai sensi del medesimo articolo.

**Art. 12** **-** **IMPEGNO OBBLIGHI TRACCIABILITA’**

Al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, il Fornitore s’impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/10 e s.m.i., mediante la sottoscrizione del presente disciplinare.

Il Fornitore s’impegna inoltre a fornire entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria il modello c.c. dedicato riferito alla tracciabilità dei flussi debitamente compilato e provvisto di copia del documento d’identità del legale rappresentante.

**Art.** **13 - DUVRI**

La tipologia della fornitura oggetto del presente contratto si configura come servizio di cui all’Art. 26, c. 3-bis del D.Lgs n. 81/08 che non prevede elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze).

## Art. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di stipula Consip firmato digitalmente verrà caricato a sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement).

**Art. 15 - CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE**

L’affidamento dell’appalto resta subordinato agli accertamenti previsti dalla normativa recante disposizioni contro la mafia art. 10 della legge 575 del 31.05.1965 successivamente integrato e modificato dalla legge 936 del 23.12.1982, art.2 della legge n° 55 del 13.03.1990, art.7 del D.L. n° 490/94 e del DPR n° 252 del 03.06.98.

Il contratto sarà risolto di diritto se gli accertamenti di cui sopra dessero esito positivo.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto venisse ufficialmente accertata l’incapacità del Fornitore ad eseguire il servizio il contratto si intende risolto ex Legge.

Il servizio sarà effettuato nella sua totalità in proprio dal Fornitore aggiudicatario con esplicita esclusione di terzi accollati.

Sono a carico del Fornitore le spese di stipula del contratto e ogni altro onere.

**Art. 16 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenendo presente la necessità di dichiarare in fase di offerta la volontà di subappalto nei termini previsti dall’art. 18 della Legge 19/03/1990 n. 55.

Il “Referente” deve comunque essere persona dipendente del Fornitore aggiudicatario e non di qualsivoglia subappaltatore.

**Art. 17 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

Il Fornitore Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto di fornitura, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti dell’Università.

**Art. 18 - PAGAMENTI**

L’Università, a seguito di ogni ordine evaso provvederà al pagamento del corrispettivo a mezzo mandato, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura (elettronica).

**Art. 19 - REVISIONE PREZZI**

La revisione dei prezzi per l’esecuzione del contratto è esclusa dal presente appalto ai sensi del D.L. 11.07.92 n° 33 convertito in Legge 8.08.1992 n° 359.

I prezzi riferiti a quelli dell’offerta sono quindi fissi ed invariabili per la completa esecuzione dell’appalto.

L’offerta è fissata dal Fornitore sulla base di calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a tutto rischio e quindi indipendente da qualunque eventualità prevedibile che esso non abbia tenuto presente.

Il Fornitore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.

**Art. 20 - VARIANTI INTRODOTTE DALL’UNIVERSITA’**

L’Università si riserva di richiedere al Fornitore variazioni al successivo contratto stipulato solo nei casi e con le modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 21 - OBBLIGHI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’Università) od imputabili all’Università, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Disciplinare, l’Università potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

1. In caso di inadempimento o ritardo nella trasmissione della comunicazione di riscontro della data di consegna o della momentanea indisponibilità dei prodotti rispetto al termine massimo stabilito, l’Università applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno;
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei Prodotti, rispetto ai termini massimi di cui al precedente Art. 6, la penale è stabilita nella misura del 5% del valore dell’Ordinativo oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
3. In caso di inadempimento o ritardo per il ritiro dei Prodotti consegnati in eccesso ovvero per il ritiro e sostituzione dei Prodotti contestati per difformità qualitativa, anche a seguito di verifica ispettiva, per ogni giorno lavorativo di ritardo la penale è stabilita nella misura del 7% del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per la mancata operatività del numero telefonico dedicato (Art. 8), non imputabile all’Università ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Università una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00) per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati al Fornitore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Università nel termine massimo di 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili dall’Università, ovvero la risposta sia giunta in ritardo o sia mancante, saranno applicate al Fornitore le penali sopra indicate.

L’Università potrà compensare i crediti derivanti dalle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo anche per i corrispettivi dovuti.

**L’Università ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per gravi inadempienze, in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:**

* Ritardo di oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi nella consegna del Prodotto oltre il limite massimo stabilito.
* Nel caso in cui, nel corso di validità del contratto di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti, e quindi sul rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte.

**Art. 22 - CONTROVERSIE**

Per ogni eventuale controversia di natura legale sarà competente il Foro di Siena.

**Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Università a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

**Art. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ALTRI CONTATTI**

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Tonveronachi Silvia, Direttrice Generale

Direttore dell’esecuzione del contratto: Sig. Gambelli Michele, Ufficio Servizi Tecnici, Tel. 0577 240114 e-mail [gambelli@unistrasi.it](mailto:gambelli@unistrasi.it)

Referente amm.vo del procedimento: Sig. Matera Massimo, Ufficio Servizi Tecnici, Tel. 0577 240207 e-mail [matera@unistrasi.it](mailto:matera@unistrasi.it)

**L’Università per Stranieri di Siena si riserva il diritto di aggiudicare o meno la gara anche in presenza di una sola offerta valida.**

Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici

La Responsabile

(Dott.ssa Silvia Tonveronachi)

Il compilatore: Massimo Matera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse